



ART. 50 COSTITUZIONE – Diritto di rivolgere petizioni alle Camere.

Alla Gentile Sig.ra Presidente della Camera dei Deputati
- via e-mail -
All'Esimo Sig. Presidente del Senato della Repubblica
- via e-mail -

OGGETTO: Parziale riallineamento fra produzione e controvalore monetario.

PETIZIONE ALLE CAMERE PER L'APPROVAZIONE DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI
LEGISLATIVI FINALIZZATI A:

- Ripristinare la simmetria tra produzione e corrispondente controvalore di banconote (prescindendo dal fattore velocità della moneta);
- Sbloccare in toto i debiti liquidi ed esigibili della Pubblica Amministrazione, genetici anche dello squilibrio di cui al precedente alinea;
- Ripianare la carenza di banconote con strumenti aventi analoghe caratteristiche, ma che non violano i trattati comunitari in materia monetaria;
- Restituire liquidità alle imprese in sofferenza a causa del congelamento, di fatto, dei crediti verso la pubblica amministrazione.

COMUNE ACCEZIONE

Cambiale = Titolo di credito che circola all'ordine, contenente l'obbligazione di far pagare o di pagare al possessore del titolo una somma determinata.

Moneta = Mezzo di pagamento, unità di conto, riserva di valore (definibile anche moneta merce)



PREMESSA

Pagare i debiti della pubblica amministrazione con cambiali o altre promesse di pagamento trasferibili, ove consentito, non costituirebbe emissione di denaro. Purtroppo, la cambiale con la quale si differisce il pagamento di un debito non presenta, in fase di girata, sufficienti garanzie di certezza sulla provenienza del titolo e, pertanto, la sua circolazione quale strumento di promessa di pagamento di debito (non come unità di conto con dignità di moneta attese tutte le caratteristiche e le funzioni limitate nel tempo) non ne aggradirebbe l'utilizzo. Peraltro, essendo titolo a parziale contenuto grafico facciale mutevole, si presterebbe facilmente ad alterazioni o, comunque, alla sua falsa riproduzione. Altro elemento di disaffezione dallo strumento, quale titolo rappresentativo di credito immettibile in circolazione per il pagamento di debiti, sta nella nominatività dei soggetti intervenuti nei vari passaggi del titolo, a prescindere dalle effettive o ipocrite esigenze di tracciabilità (*essendo impensabile che le esigenze di tracciabilità antiriciclaggio possano costituire, in re ipsa, motivo di condizionamento dell'economia o di freno allo sviluppo*).

SOLUZIONE

Qualora la pubblica amministrazione potesse pagare i suoi debiti con titoli di credito scadenti a ⁿ anni, emessi nelle forme e con le modalità avanti proposte o con altre più idonee allo scopo, si raggiungerebbe il doppio risultato di rispettare il patto di stabilità non intervenendo sulle somme "congelate", creando strumenti di credito non monetari che, se muniti di obbligatorio potere liberatorio pari alla moneta di conto, potrebbero ridare risorse finanziarie all'economia, senza pregiudicare l'equilibrio dei rapporti contabili interni e comunitari in quanto non circolerebbe maggiore quantità di moneta



bensì titoli rappresentativi di debito delle pubbliche amministrazioni che alla scadenza saranno presentati all'incasso in cambio di una quantità di moneta pari al loro valore facciale, colmando lo squilibrio fra produzione e controvalore monetario, generato dal mancato pagamento di prodotto in circolazione.

Per evitare il fenomeno del signoraggio o il raggio delle norme monetarie europee si potrebbe stabilire un unico organismo nazionale di emissione dei titoli di credito a tagli variabili, di controllo e di esigibilità presso le amministrazioni debtrici delle correlative somme e la distruzione (se non scaduti di validità) dei titoli (Euro-Lira) rappresentativi di quell'importo e di quella scadenza di debito.

Ovviamente, i titoli contenenti impegni di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione avranno valore legale ed obbligatorio, anche per le banche, solo sul suolo nazionale e non potranno né essere fisicamente esportati né essere, comunque, incassati o pretesi all'estero, esplicitando funzione cogente solo in Italia.

Il titolo potrebbe, graficamente, rappresentare ambedue le facciate delle banconote in Euro (nei vigenti tagli cartacei) con l'aggiunta della scritta ben evidente del termine "Lira", dovrebbe riportare ben visibile la data di scadenza e l'avvertenza che non può circolare all'estero, oltre alla precisazione che lo stesso rappresenta una quota di debito della pubblica amministrazione. Dovrebbe contenere una univoca numerazione/codificazione al fine di tracciare, solo all'origine, i titoli consegnati ad ogni pubblica amministrazione (o ai loro creditori) a fronte dei debiti certificati e ceduti all'ente/organismo di emissione che li stralcerà alla scadenza con annullamento di corrispondente quantità di titoli (prescindendo dall'originario destinatario), previo incasso dalla Pubblica Amministrazione debitrice della corrispondente quantità di



moneta, in via bonaria o tramite commissario ad acta che ne disponga la corresponsione con qualsiasi strumento (potenziato per lo scopo) di recupero delle necessarie risorse e, con il commissariamento dell'ente debitore.

SCHEDA ESPLICATIVA - RIASSUNTIVA	
Euro Lira	Titolo / certificato di credito, emesso da ente o organismo all'uopo autorizzato, rappresentativo di massa di debiti liquidi ed esigibili dai creditori della Pubblica Amministrazione. Non è nominativo in quanto emesso solo dopo la verifica dell'esistenza del debito e la disponibilità delle somme in capo all'amministrazione interessata. Potrebbe anche essere prevista una forma di congelamento delle risorse, a garanzia dell'ente emittente che alla scadenza dovrà curare l'incasso del credito con stralcio di corrispondente quantità di titoli scaduti o ancora in corso.
Quadro o collocazione giuridica	Integrazione legge sulle cambiali per evitare ipotetiche procedure di infrazioni da parte dell'Unione Europea, senza escludere che la novità potrebbe essere legittimata dall'Ue, anche a beneficio degli altri paesi aderenti, senza interferenze infranazionali sulla produzione.
Tagli, potere e valore legale	Identici alle vigenti banconote in Euro. Nessuna emissione di banconote.
Natura giuridica	Impegno a pagare entro una certa data, quinquennale o decennale il relativo valore facciale (o nominale). Titolo / certificato di credito garantito dallo Stato e dalla disponibilità delle somme della Pubblica Amministrazione poste a garanzia dell'ente emittente anche tramite l'istituzione di trusts presso i quali segregarle.
Scadenza	Cinque o dieci anni, con divieto di rinnovo e obbligo di distruzione alla scadenza e/o rimborso del debito.
Garanzia	Stato, in via sussidiaria. Principalmente con messa a garanzia dell'ente emittente delle somme, anche tramite l'istituzione dei trusts di cui sopra.
Circolazione	Solo in Italia, con obbligatorio potere liberatorio alla pari dell'Euro. Circolazione disgiunta e/o congiunta.
Emissione	Banca d'Italia / Ministero del Tesoro a fronte di debiti certi ed esigibili dai creditori della Pubblica Amministrazione . Spese di emissione e di gestione a totale carico dello Stato.
Signoraggio	Nessuno. L'emissione dovrebbe avvenire solo alla pari rispetto ai debiti. Dopo il pagamento i titoli dovrebbero essere obbligatoriamente distrutti. Le operazioni di emissione, assegnazione e distruzione potrebbero essere vigilate dagli esistenti Organismi di controllo in materia valutaria.
Esportazione	Vietata. Validità solo all'interno del territorio nazionale.
Pagamento	Alla scadenza dovrebbero essere annullati titoli fino a concorrenza del valore nominale



	del debito scaduto o restituito alla medesima data.
Obblighi	In caso di sblocco anticipato della disponibilità delle somme o di altra forma di loro giuridica messa a disposizione - con effettivo pagamento - delle risorse finanziarie da parte dell'ente, l'emittente che detiene in garanzia le risorse, o il trust presso il quale esse sono segregate, provvederebbe immediatamente all'estinzione dell'intero o della porzione di debito svincolato.
Imposte	Assoluta esenzione da ogni imposta di bollo e/o diritti di emissione.
Effetti	<p>I titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ circolerebbero in Italia insieme agli euro, senza violare il patto di stabilità ed avendo pari dignità e valore di scambio; ➤ non costituirebbero emissione di moneta, in violazione alle precipe norme europee, anche perché avrebbero una scadenza e non potrebbero transnazionalizzare; ➤ non genererebbero inflazione in quanto non si incrementerebbe la quantità di moneta in circolazione bensì verrebbe reso immediatamente disponibile e cedibile il credito corrispondente alle risorse finanziarie esistenti che, se non congelate, sarebbero state destinate al pagamento del medesimo debito. In sostanza si sanerebbero gli effetti della mancata circolazione nel mercato italiano di liquidità congelata nelle casse della Pubblica Amministrazione, ma di pertinenza della produzione, circoscrivendone la libera circolazione solo all'interno dell'area nazionale e salvaguardando i conti pubblici. <p>Ciò, salvo che le recondite intenzioni di qualcuno non fossero quelle di azzerare (per sfiancamento) i crediti o dirottare i debiti da cui originano verso legittimate diverse forme espropriative a favore di terzi, come di fatto già sta accadendo. Prova ne sono la crescita esponenziale dei fallimenti e dei pignoramenti in capo ai creditori della Pubblica Amministrazione i quali, peraltro, devono imperativamente pagare le imposte in base al principio di competenza economica, pur non incassando le somme da cui esse originano (ergo: con l'indebitamento, con i propri risparmi o con l'alienazione indotta del proprio patrimonio), divenendo, loro malgrado, indagati e conseguentemente, fino a inversione di tendenza, condannati, nelle ipotesi di mancato versamento del dovuto oltre soglia di reità, seppur – come nella maggior parte dei casi – gli importi a debito non versati fossero stati puntualmente evidenziati nella precipua dichiarazione! Democrazia, imperialismo o esproprio?</p>

Ovviamente le formule attuative dell'idea potrebbero variare dall'emulazione dei CCT alla creazione di appositi certificati rappresentativi del debito congelato (e non creandone nuovo) della P.A., opportunamente resi omogenei ed affidabili, anche graficamente, al pari delle attuali banconote.



Quanto sopra esposto, tenendo ben presente:

- ✓ La permanenza della sovranità Nazionale per la modifica delle necessarie norme;
- ✓ L'obbligo, per uno Stato di diritto che vuole ristabilire i principi di legalità, di pagamento immediato di tutti i suoi debiti, rendendoli liquidi e circolabili, evitando così di creare distorsioni del mercato monetario ed irrigidimento nell'erogazione del credito da parte de sistema bancario/creditizio;
- ✓ Che, essendo legittimati a detenere e gestire valuta estera (art. 127, c. 3 trattato – ex art. 105 TCE), potremmo, per assurdo, scambiarla (a termine) con l'ipotetico titolo euro-lira senza violare il trattato!
- ✓ Che la frazionata immissione in circolazione, fino alla sua naturale scadenza, del debito "liquido ed esigibile", a prescindere dal contenuto e dalla forma fisica dello strumento veicolatore che lo rappresenta e ne garantisce la legittima propagazione (alla pari delle cambiali o delle scritture private o autenticate di cessione del credito) non violerebbe l'art. 128 del trattato di Maastricht in quanto il nuovo strumento di diffusione del credito non possiederebbe le capacità della moneta, tra le quali quella di conservazione di valore, essendo a scadenza predeterminata;
- ✓ Che il titolo non sarebbe esportabile e quindi garantirebbe che la trasmissibilità avvenisse solo in Italia, né violerebbe il patto di stabilità interno in quanto immetterebbe in circolazione un debito già esistente e non ne introdurrebbe di nuovo, lasciando inalterati i vincoli di spesa imposti agli Enti locali per rispettare i patti europei;
- ✓ Che, con l'emissione del titolo de quo, si riequilibrerebbe il rapporto PIL (seppur insufflato di illusioni) / moneta in circolazione (a prescindere dalla velocità).

NOTAZIONI SULLA CORRENTE MONETA EURO

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'unione europea G.U. UE 30/3/2010

Art. 5 - Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano le disposizioni specifiche.

Art. 127 – 1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato "SEBC", è il mantenimento della stabilità dei prezzi.



...omissis...

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite SEBC sono i seguenti:

- (3) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli stati membri,*
- (4) promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.*

3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

Art. 128 – 1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.

Decisione BCE del 13/12/2010, riformulativa dell'analogo del 6/12/2001

Considerando nr. 3

L'emissione delle banconote in euro non necessita di essere soggetta a limiti quantitativi o di altro tipo, visto che la immissione in circolazione di banconote è un processo indotto dalla domanda.

La tabella allegato 1 alla decisione 13/12/2010 destina ben l'8% delle banconote emesse, ad un nuovo "stato" denominato BCE. Si noti che all'Italia, in base alla medesima tabella, spetta il 16,4310% delle banconote, conseguendone che lo "stato ombra" denominato BCE pesa sull'intero sistema monetario alla pari di mezza Italia. L'alimentazione monetaria di tal opaco stato comporta che 1,31 degli 8 punti sono defalcati dalla percentuale che, altrimenti, spetterebbe all'Italia (16,4310x8%).

Ordunque, ove consideriamo che il Commissario Europeo per gli affari economici Olli Illmari Rehn, in risposta a specifica interrogazione (in data 16/8/2011) affermava che la proprietà delle banconote euro appartiene, al momento dell'emissione, all'Eurosistema, mentre dopo appartiene al titolare del c/c sul quale sono versate, agevolmente addiveniamo all'assurda conclusione che la BCE è, ab origine, proprietaria dell'8% delle banconote, per il solo fatto di averle emesse: acquisto a titolo originario o signoraggio?



CONSIDERAZIONI FINALI

Superate tutte le possibili eccezioni sulla praticabilità dell'esposta idea ed affermata l'inalienabilità della sovranità nazionale rispetto all'adozione di strumenti creditizi (non monetari) che nel riequilibrare il piatto della bilancia della produzione con quello della moneta, contemporaneamente ridarebbero fertilità alla crescita economica, frange di ostracismo potrebbero risiedere nel Sig. qualcuno che conserva la sua privilegiata posizione, ben lungi dall'aiutare Nessuno.

Anche dal sottoriportato schema grafico, raffigurante le dinamiche genetiche della asimmetria tra produzione e controvalore monetario, generata dai debiti della Pubblica Amministrazione, rispetto alla neutralità degli effetti dei debiti/crediti fra imprenditori, emerge che qualsiasi tipo di correttivo non può ulteriormente essere soggetto ad alcuna forma o ragione di indugio.


UOVO DI COLOMBO O MACROSCOPICA BANALITA'?

Rassegnarsi a teorizzare l'insormontabilità di alcune problematiche o avanzare delle proposte, mettendoci la faccia?

Firmatari:

Giuseppe Scirocco, [REDACTED] Genova _____ Firmato _____
Tel. cell. 348 444 67 62

Mario Perrotta, [REDACTED] Genova _____ Firmato _____



Effetti: il mancato pagamento dei debiti della P.A. equivale a grave DANNO per la produzione in quanto incicia irreparabilmente la simmetria tra prodotto e moneta (ossia prodotto e contro prodotto in regime di baratto).

Né può teorizzarsi che analoga considerazione vada valorizzata rispetto ai debiti fra imprese in quanto questi sono circolari e quindi non incidono sulla quantità di moneta, veicolando essi stessi in sua sostituzione, mentre la P.A. ha solo o prevalentemente debiti commerciali e crediti di diversa natura, quindi disomogenei e non compensabili.

Ecco l'importante portata riequilibrativa della esposta semplice soluzione che sanerebbe gli effetti della stagnazione della circolazione dei crediti commerciali nei confronti della P.A. con appositi e leciti strumenti correttivi aventi connotazione nazionale.

FLUSSO ELEMENTARE DI CREDITO A MAGLIA O CIRCOLARE

